

J.E.g

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

La presente deliberazione viene affissa il 12 SET. 2003 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO


Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 374 del 5 SET. 2003

OGGETTO: PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA. AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LL.PP. DI € 1.000,00 – PROVVEDIMENTI.-

L'anno duemilauno il giorno CINQUE del mese di SETTEMBRE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) rag. Giovanni MASTROCINQUE | - Vice Presidente | <u>ASSENTE</u> |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | _____ |
| 4) ING. Pompilio FORGIONE | - Assessore | _____ |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio C. NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8).Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE



LA GIUNTA

PRESA visione della proposta del Settore Edilizia e Patrimonio prot. n°4126/SEP del 26.06.2003, che si allega, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A);

RITENUTO doversi procedere all'approvazione della richiamata proposta

IL RESPONSABILE
(Rag. Antonio Felappa)



Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li _____


Il Dirigente S.E.P.
(dott. ing. Valentino Melillo)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
1750p (dr. Sergio Muollo)



UFFICIO REGISTRAZIONI
REDAZIONE
3790
1907/03

LA GIUNTA

- Vista la propria delibera n°238 del 27.05.1999 ad oggetto "provvedimenti in materia di sanzioni amministrative";
- Visto il provvedimento dell'Autorità di Vigilanza sui LL.PP: prot. n°44180/03/Cons. dell'11.08.03, relativo al pagamento della Sanzione Amministrativa della somma di € 1.000,00;
- Vista la relazione del Settore Edilizia e Patrimonio prot. n°4126/SEP del 26.08.03, che si allega, quale parte integrante e sostanziale, alla presente sotto la lettera "A", quale rapporto circostanziato dei fatti richiesto dalla citata delibera di G.P. n°238 del 27.05.1999;
- Ritenuto doversi autorizzare il pagamento della sanzione

Su relazione dell'Assessore al ramo
A voti unanimi

DELIBERA

Per le ragioni e considerazioni in premessa esposte:

1. di autorizzare, ai sensi della lettera a) della delibera di G.P. n°238 del 27.05.1999, il Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio alla liquidazione e pagamento dell'ammenda comminata dall'Autorità di Vigilanza sui LL.PP. di cui in premessa;
2. di onerare il Segretario Generale della trasmissione del presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti, al fine di esprimere proprie valutazioni circa la sussistenza di dolo o colpa grave dei soggetti destinatari della sanzione;
3. di stabilire che la spesa graverà sul Cap. 3790 del Bilancio 2003 per l'importo di € 1.000,00
4. di dare alla presente immediata esecutività, in considerazione del termine perentorio per il pagamento:

Verbale letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On. Carmine NARDONE)

N. 595 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 12 SET. 2003

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianclaudio Iannello)

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 12 SET. 2003 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267..

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

li 13 OTT. 2003
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianclaudio Iannello)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 13 OTT. 2003.

- Dichiarata immediatamente eseguibile
- Decorsi 30 giorni dalla trasmissione al Co.Re.Co. dell'atto
- Richiesti chiarimenti
- Comunicazione del Co.Re.Co. n. _____ del _____ di non aver riscontrato vizi di legittimità
- E' stata annullata con decisione del Co.Re.Co. n. _____ del _____
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 13 OTT. 2003

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianclaudio Iannello)

Copia per
✓ SETTORE SEP
✓ SETTORE FINANZA E CONTR.
✓ SETTORE S.B. x REVISORI
✓ Revisori dei Conti
✓ Nucleo di Valutazione

il 4780
il 15. P. 03
il _____
il _____
il _____

prot. n. 8608 (16-10.03)
prot. n. _____
prot. n. _____
prot. n. _____
prot. n. _____

7780
16. P. 03



PROVINCIA di BENEVENTO
Settore Affari Generali e Personale

543
16.09.03

Prot. N. _____

Benevento, li _____

U.O.: GIUNTA / CONSIGLIO



- AL DIRIGENTE DEL SETTORE PATRIMONIO
- AL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO
- AL PRESIDENTE REVISORI CONTI
- AL PRESIDENTE NUCLEO VALUTAZIONE

SEDE

Oggetto: TRASMISSIONE DELIBERA G.P.N.377 DEL 5/ 9/2003.

Per quanto di competenza, si rimettono copie estratto della delibera indicata in oggetto, immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE

- Dr. ssa Alfonsina Colarusso-

PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO

Prot.n° 4126 /S.E.P.del 26/8/03

AL SERVIZIO ATTIVITA'
AMMINISTRATIVE

SEDE

Oggetto: Pagamento sanzione amministrativa ex art. 4, comma 7 della L. 11.02.94 n. 109 e s.m.i.
Autorità di Vigilanza sui LL.PP. € 1.000.

Premesso che :

- l'art. 4, comma 17 della L. 109/94 e s.m.i., impone alle Amministrazioni Pubbliche, di comunicare all'Osservatorio dei LL.PP., con riferimento alle procedure di appalto, i dati di cui alla citata disposizione;
- relativamente all'appalto dei lavori di ristrutturazione del ponte sul fiume Ufita lungo la S.P. Apice - Apice Scalo, si provvede a suo tempo a trasmettere all'Osservatorio Regionale dei LL.PP., la scheda "A" relativa alle risultanze dell'appalto;
- sempre relativamente ai lavori di che trattasi, fu richiesto dall'Autorità per la Vigilanza sui LL.PP., con nota prot. n° 31301/OSS/2 del 13/5/02, l'invio delle schede "B1", "B2", "B3".... "B6", afferenti le fasi di esecuzione dei lavori;
- a tale richiesta fu dato riscontro con invio delle schede "B1", "B2", "B3", "C1", "C2", "C3", trasmesse, all'Autorità di Vigilanza sui LL.PP. di Napoli, in allegato alla nota prot. n° 38187 del Dicembre 2003;
- con nota prot. n° 17711 del 28/3/2003 l'Autorità di Vigilanza sui LL.PP. Servizio Ispettivo di Roma ha avviato il procedimento sanzionatorio ex art. 4, comma 7, della L. 109/94, comunicando l'esame dell'argomento nell'adunanza del 7/5/03;
- a tale adunanza hanno partecipato gli scriventi rispettivamente nella qualità di Dirigente del Settore Infrastrutture e di Responsabile Unico del Procedimento, nel corso della quale sono stati esposti i motivi del ritardo nell'inoltro delle schede "B" e "C", con riguardo sia alla complessità della loro compilazione, sia al notevole numero di adempimenti connessi ai numerosissimi lavori appaltati ed in corso di esecuzione nel periodo in esame ed alla contestuale necessità di attrezzare un ufficio specifico per l'espletamento di tali delicati adempimenti, non reso possibile per la carenza di organico;

Considerato che :

- con nota n° 44180/03/cons. dell'11/08/03, acquisita al prot. gen. di questo Ente in data 18/08/03 al n° 25637, l'Autorità di Vigilanza sui LL.PP. ha trasmesso il provvedimento n° 563/03 assunto dal Consiglio dell'Autorità con il quale ha determinato l'irrogazione di una sanzione di € 1.000,00.

Per tutto quanto sopra esposto si ritiene che nulla possa essere ascritto a negligenza, in considerazione che in ogni caso le notizie sono state trasmesse, anche se con ritardo, dovuto soprattutto alla accertata mancanza di personale che dovrebbe essere esclusivamente destinato a tale compito specifico, avuto riguardo all'elevato numero e complessità dei dati e notizie da trasmettere all'Autorità di Vigilanza.

IL R. U. P.
(Ing. Valentino Melillo)



IL DIRIGENTE S.I.
(Dott. Ing. Angelo Fuschini)





Guo

Autorità per la vigilanza
sui lavori pubblici

SEGRETERIA DEL CONSIGLIO

Prot. 44180/03/CONS.

PROVINCIA DI BENEVENTO
18 AGO 2003

Sett. Infrastr.

PROVINCIA DI BENEVENTO
RIPARTIZIONE PROVINCIALE
25632
Data 18 AGO 2003
RESPONSABILE

Roma, 11/8/03

5
Alla Provincia di Benevento
Piazza Castello Rocca dei Rettori
82100 BENEVENTO

Oggetto: Procedimento sanzionatorio ex art. 4, comma 7, L.109/94 e successive modificazioni.

Si trasmette copia autentica del provvedimento n. 563/03 assunto dal Consiglio dell'Autorità.

Si comunica che il pagamento della sanzione di cui al suddetto provvedimento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione della presente, mediante versamento in favore del Ministero del Tesoro, in conto entrate - capo VIII - capitolo n. 2301, P.I. dell'Autorità n. 97163520584, da eseguire presso le Tesorerie Provinciali dello Stato.

Copia della quietanza di versamento dovrà essere inviata a mezzo posta alla Segreteria del Consiglio dell'Autorità, in via di Ripetta, 246 00186 Roma, e anticipata via fax al n. 06.36723279.

In caso di omesso versamento la riscossione avverrà mediante ruolo ai sensi dell'art. 4, comma 7, legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.

Il provvedimento è impugnabile avanti il giudice amministrativo nei modi e nei tempi di legge (art. 4, co. 7, L. 109/94).

Il Segretario



Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

S 177/03

Il Consiglio dell'Autorità

Nel procedimento sanzionatorio ex art. 4, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni, a carico della Provincia di Benevento per il mancato riscontro al sollecito all'invio ai sensi dell' art. 4, comma 17 della predetta legge, per l'appalto dei lavori di ristrutturazione ponte sul fiume Ufita lungo la S.P. Apice-Apice Scalo.

Stazione appaltante: Provincia di Benevento

Nell'audizione dell'8 maggio 2003 il Consiglio ha sentito il relatore e in presenza dell'Ing. Fuschini – Ingegnere Capo della Provincia e dell'Ing. Melillo-Responsabile del procedimento, ritualmente invitati a intervenire

ha emanato la seguente

DECISIONE

Premesso

Con nota del maggio 2002, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha disposto, nell'esercizio dei poteri ad essa conferiti dall'art. 4, comma 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni una richiesta di informazioni in merito all'aggiudicazione dei lavori indicati in oggetto, sui quali è stato sollecitato l'invio delle schede, seppur tardivo, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 17 della citata legge.

Scaduto il termine fissato, senza riscontro, si contestava all'Amministrazione Comunale la violazione dell'art. 4, comma 7 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, assegnando il termine di giorni venti per la produzione di memorie difensive. Contestualmente, con invito a comparire, si dava comunicazione che il Consiglio dell'Autorità avrebbe preso in esame la questione in oggetto nel corso dell'odierna adunanza.

In questa il giudizio veniva trattenuto per la decisione.

Considerato

In base al disposto di cui all'art. 4, comma 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, le Amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatari o realizzatori di lavori pubblici che omettano di fornire, senza giustificato motivo le informazioni richieste da questa Autorità di vigilanza, sono sottoposti alla sanzione pecuniaria amministrativa di una somma, determinata con provvedimento dell'Autorità, sino a 50 milioni di lire, pari a 25.822,84 euro elevabile a 100 milioni di lire pari a 51.654,69 euro in caso di falsità nelle dichiarazioni rese.

La disposizione legislativa sopra richiamata – attributiva del potere di indagine in capo all'Organo precedente – è ratio legis preordinata a consentire a questa Autorità di vigilanza di svolgere la propria attività istituzionale di natura pubblicistica ed è speculare al dovere di informativa che sorge in capo ai soggetti che ne vengono richiesti.

Al verificarsi dei presupposti di legge e previo accertamento dell'assenza di oggettive cause di giustificazione dell'inadempimento, segue l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 4, comma 7 della legge n. 109/1994.

Nella fattispecie in esame, il Servizio Osservatorio ha segnalato al Settore sanzioni il mancato riscontro da parte della Stazione appaltante, nei termini fissati ai sensi dell'art. 4, comma 1 del DPR n. 554/1999, al sollecito effettuato con la nota del maggio 2002, in merito alla richiesta delle schede "B1" - avvio lavori- relativamente agli appalti affidati/aggiudicati nel 2000.


Dall'esame degli atti di causa risulta che il Responsabile del procedimento Ing. Melillo ha rappresentato, comprovandola, la circostanza dell'invio dei dati richiesti all'Autorità di vigilanza presso l'Assessorato LL.PP. Regione Campania. Alla memoria giustificativa è, difatti, allegata la prova della trasmissione delle schede al fronte della richiesta dell'Osservatorio che risale al mese di maggio 2002, fatto questo ritenere sussistente un considerevole ritardo e non un totale inadempimento, dovuto, peraltro, a carenze imputabili all'organizzazione e quindi agli organi dell'Ente.

P.Q.M.


Il Consiglio dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, visti gli articoli 4, commi 6 e 7, della legge n. 109 dell'11 febbraio 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, determina, sulla base anche delle indicazioni dell'Ufficio, l'irrogazione di una sanzione di Euro 1.000,00 (Euro Mille /00).

Così deciso in Roma dal Consiglio dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici nella riunione dell'8 maggio 2003.

Il Relatore
Cons. Guido Moutier



Il Presidente
Prof. Francesco GARRI



Depositato presso la Segreteria del Consiglio
in data..... **11 AGO. 2003**

*Consiglio dell'Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici*

IL SEGRETARIO



Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

IL CONSIGLIO

Si dichiara che la presente copia, composta di
n.4..... fogli, è conforme all'originale.

Roma, il 11 agosto 2003

IL SEGRETARIO



LA GIUNTA

PREMESSO che le nuove disposizioni normative in materia di sanzioni amministrative hanno introdotto il principio della "personalizzazione delle sanzioni" per cui le stesse sono riferibili alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione;

CHE tale principio si rende, inevitabilmente, applicabile nei casi di violazioni commesse sia dagli amministratori che dai dipendenti nell'espletamento dei propri adempimenti d'ufficio, quali rappresentanti negoziali degli Enti Pubblici;

CHE, fino a prova contraria, si presuppone autore, il soggetto o i soggetti individuati dall'Organo Accertatore della sanzione;

CHE il presupposto per l'applicazione della sanzione è costituito, sempre, da azioni od omissioni, in ogni caso riconducibili a *dolo*, *colpa grave* o anche *colpa lieve*;

CHE alla luce del contesto evidenziato, la mera applicazione del principio della *personalizzazione della sanzione*, nel caso di violazioni commesse con *colpa lieve* o addirittura per "*impossibilità ad adempiere*" non potrebbe che tradursi in un'ingiustizia manifesta ai danni del soggetto destinatario della sanzione in considerazione che la responsabilità dell'autore è rilevante solo se commessa con *dolo* o *colpa grave*;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 1 della legge 14.01.1994, n. 20, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con *dolo* o *colpa grave* al fine di realizzare un corretto equilibrio tra il carico di rischio che grava sull'Amministrazione e quello che grava sui rappresentanti negoziali dell'Ente, quali Amministratori o dipendenti;

RITENUTO di avvalersi della possibilità dell'accollo della sanzione amministrativa, in ogni caso con esclusione dei fatti ed omissioni collegabili a *dolo* o *colpa grave*, mediante assunzione diretta della stessa sanzione;

A VOTI UNANIMI resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

Che in caso di comminata sanzione :

- a)- la Giunta, su proposta del Dirigente interessato, suffragata da rapporto circostanziato dei fatti, autorizza la liquidazione ed il pagamento della stessa al fine di evitare ulteriori danni all'Ente;
- b)- dispone, contestualmente, la trasmissione del provvedimento e del relativo fascicolo, a cura del Segretario Generale, al Collegio dei Revisori dei Conti al fine di accertare sussistenza di *dolo* o *colpa grave* dei soggetti destinatari della sanzione mediante relazione a norma dell'art.105 del D.Lgs.25.02.1995, n.77 e successive modificazioni ed integrazioni.

- di dare alla presente, stante l'urgenza a provvedere, immediata esecutività.-

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li _____

Il Dirigente del Settore Personale
(D.ssa Giovanna Romano)

Giovanna Romano

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(Dott. Sergio Muollo)

Sergio Muollo

LA GIUNTA

Su relazione di DR. MICHELE RAZZANO

A voti unanimi

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sia nel preambolo che nel dispositivo.

Articolo 105
(Funzioni)

- 1 L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
 - a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
 - b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di legittimità, di congruità, di coerenza e di attendibilità delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 3, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficiarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione;
 - c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
 - d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
 - e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
 - f) verifiche di cassa di cui all'articolo 64.
- 2 Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi:
 - a) da parte dell'organo regionale di controllo le decisioni di annullamento nei confronti delle delibere adottate dagli organi degli enti locali;
 - b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa